

Ordinanza n.117/2013 REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
Il Giudice Unico delle Pensioni Cons. Marcovalerio POZZATO
ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sull'istanza di sospensione da (...) e altri rappresentati e difesi dall'avv. (...) con riferimento al ricorso iscritto al n. 72355 del registro di Segreteria avverso il D.M. n. 22 in data 12.3.2012, la circolare n. 23 in data 12.3.2012, la nota prot. n. 1988 in data 16.3.2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la circolare n. 2 in data 8.3.2012 del Ministero Funzione Pubblica le circolari nn. 35 e 37 in data 14.3.2012 dell'INPS - Gestione ex INPDAP.

Sono presenti, alla data della Camera di Consiglio del 2.4.2013:

l'avv. (...), per parte ricorrente;

l'avv. (...) per l'INPS (ex gestione INPDAP)

PREMESSO CHE

l'istanza di sospensione concerne provvedimenti con cui sono state regolati i trattamenti di quiescenza e le cessazioni dal servizio del personale della scuola, ai sensi della normativa pensionistica di cui all'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 visto l'art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti; visto l'art. 700 c.p.c.

RITENUTO CHE

non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione cautelare dei provvedimenti in questione, posto che è controverso un diritto pretensivo di parte ricorrente

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Spese al definitivo.

Così provveduto in Roma nella Camera di Consiglio del 2.4.2013

IL GIUDICE UNICO
f.to(Cons. dott. Marcovalerio Pozzato)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02/04/2013

P. Il Direttore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO

f.to Paola ACHILLE